Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 aprile 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520	In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50	Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PREVITE Biagio aviere scelto marconista — A bordo di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni di guerra Dimostrava in ogni circostanza belle doti militari e professionali distinguendosi durante l'attacco ad una formazione navale in cui l'aereo rimaneva colpito dall'intensa reazione delle navi — Cielo del Mediterraneo, 7 gennaio 1942 8 novembre 1942

COVELLO Ottavio, maresciallo 3ª classe motorista — Capo motorista di reparto aereo imbarcato, sicuro e capace, in numerose missioni belliche assicurava la tempestiva e perfetta efficienza degli aerei, catapultati anche in condizioni di mare estremamente difficili Nel corso di tre battaglie navali confermava le proprie doti di combattente e di specialista. — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940 giugno 1942

CARPARELLI Francesco, sergente montatore — Montatore di un reparto da ricognizione marittima, rimasto ustionato al volto ed al petto nell'adempimento delle sue mansioni riprendeva il suo posto con ferma volontà senza attendere di essere guarito per rimettere in efficienza apparecchi danneggiati da mitragliamento nemico a bassa quota partecipando subito dopo a missioni belliche — Cielo del Mediterraneo, 11 16 novembre 1942

CHIARABELLI Enrico 1° aviere motorista — Motorista di bordo, ha effettuato numerose missioni di aerorifornimento, ricognizione, spezzonamento e mitragliamento dimostrando sempre alto spirito combattivo e noncuranza del pericolo — Cielo della Croazia meridionale, 21 agosto 1942-12 maggio 1943

ESPOSITO Giovanni, 1° aviere elettricista — Partecipava a rischiose azioni di bombardamento ed esplorazione in mare, dimostrando slancio e serena noncuranza del pericolo — Cielo della Grecia Mediterraneo e dell'A S , 14 novembre 1940 22 ottobre 1942

CORSO Bruno, 1° aviere marconista — Marconista a bordo di aereo da osservazione conscio della grave avaria riportata dall'apparecchio per reazione antiaerea continuava con calma e serenità a trasmettere alla base le notizie che l'osservatore gli comunicava Sebbene ferito e contuso, prestava coraggiosamente la sua opera durante il forzato atterraggio — Cielo della Malakastra-Mushanj (Albania), 28 gennaio 1943 18 luglio 1943.

CAVALIERE Giovanni, 1° aviere montatore — A bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava volontariamente ad azioni belliche su munite basi nemiche ed in mare aperto dando prova di belle doti militari — Cielo del Mediterraneo orientale e dell A S I , 26 maggio 1941-9 gennaio 1943

FRANZESE Gennaro, 1° aviere motorista — Ottimo motorista di apparecchio a tuffo, partecipava animosamente ad azioni del suo aereo dando prova di calma e coraggio. — Cielo del Mediterraneo, 11 dicembre 1941-15 gennaio 1942.

(1170)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n 1459.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2051, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2816, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Il testo è modificato come segue:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne e la laurea in geografia ».

Dopo l'art. 30 si inserisce col n. 31 quanto segue:

« La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna o storia dell'arte medioevale e moderna;
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Letteratura anglo-americana;
10) Letteratura ispano-americana;
11) Storia della lingua italiana;
12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
13) Storia dell'arte medioevale;
14) Letteratura greca;
15) Lingua e letteratura latina medioevale;
16) Storia romana;
17) Storia greca;
18) Storia della filosofia;
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali, egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside ».

Gli articoli 31 e 32 assumono i numeri 32 e 33.

L'art. 33 viene soppresso.

Dopo l'art. 35 si inserisce col n. 36 quanto segue:

« Il laureato in lingua e letterature straniere moderne può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo classico, e al 4° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo moderno, completando le iscrizioni alle materie fissate dall'ordinamento dell'indirizzo di studio a cui intende iscriversi.

Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al 3° o al 2° anno del corso di laurea in lingue e letterature

straniere moderne completando le iscrizioni nelle materie prescritte dall'ordinamento, sempre che abbia sostenuto rispettivamente due o un esame della lingua e letteratura prescelta e che superi la relativa prova scritta preliminare ».

Gli articoli 36, 37, 38 e 39 assumono i numeri 37, 38, 39 e 40.

Dopo il nuovo art. 40 si inserisce col numero 41 quanto segue:

« L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta come quadriennale o della filologia germanica o romanza, a seconda della lingua scelta ».

Gli articoli 40 e 41 assumono i numeri 42 e 43.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 28 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1957, n. 1460.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento sito in Prato (Firenze).

N. 1460. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Prato (Firenze), composto di quattro vani e servizi, al prezzo di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) da adibire a sede della sottosezione dell'Associazione in Prato.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1461.

Costituzione del Consorzio piemontese fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Torino.

N. 1461. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio piemontese fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 8 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1957, n. 1462.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso « Onesto Lavoro », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) ad acquistare un fabbricato sito nel Comune stesso.

N. 1462. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso « Onesto Lavoro », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzata ad acquistare un fabbricato sito nel Comune stesso alla piazza Umberto I per destinarlo a nuova definitiva sede dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 6. — RELLEVA

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa di lire 9.550.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dalla partecipazione italiana all'Unione Latina, si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convenzione istitutiva dell'Unione Latina

Gli Stati firmatari della presente Convenzione:

Coscienti della missione che spetta ai popoli latini nell'evoluzione delle idee, nel perfezionamento morale e nel progresso materiale del mondo;

Fedeli ai valori spirituali su cui si fonda la loro civiltà umanistica e cristiana;

Uniti da un comune destino e aderendo agli stessi principi di pace e di giustizia sociale, di rispetto della dignità e della libertà della persona umana, come pure dell'indipendenza e dell'integrità delle Nazioni;

Confidando nella solidarietà creata e mantenuta dai comuni ideali e precedenti storici tra i popoli che fondano su di essi la loro politica;

Decidono di unire i loro sforzi per garantire la completa attuazione delle loro aspirazioni culturali per contribuire così al consolidamento della pace, al costante perfezionamento morale e al progresso materiale della Umanità;

E a tale fine fondano l'Unione Latina.

COMPOSIZIONE E FINI DELL'UNIONE LATINA

Articolo primo

L'Unione Latina è costituita dagli Stati di lingua e di cultura d'origine latina che firmino e ratifichino la presente Convenzione o vi aderiscano nelle debite forme.

Articolo II

I fini dell'Unione Latina sono:

a) promuovere la massima cooperazione intellettuale fra gli Stati aderenti a rafforzare i vincoli spirituali e morali che li uniscono;

b) promuovere e diffondere i valori del comune patrimonio culturale;

c) conseguire una migliore conoscenza reciproca dei caratteri, delle istituzioni e delle necessità specifiche di ogni popolo latino;

d) porre i valori morali e spirituali della latinità al servizio delle relazioni internazionali per ottenere una più grande comprensione e cooperazione fra le nazioni ed una maggiore prosperità dei popoli.

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III

Per assicurare nel modo migliore l'attuazione del suo programma, l'Unione Latina potrà concludere accordi particolari:

a) con uno Stato membro;

b) con uno Stato non membro;

c) con ogni Organizzazione o Istituzione internazionale e intergovernativa atta a collaborare allo sviluppo del programma dell'Unione Latina.

PERSONALITÀ GIURIDICA

Articolo IV

Gli Stati membri, nei limiti delle loro rispettive sovranità e legislazioni, riconoscono all'Unione Latina la personalità giuridica necessaria al completo esercizio delle funzioni come è determinato dalla presente Convenzione.

ORGANI

Articolo V

Gli organi principali dell'Unione Latina sono:

I. Il Congresso.

II. Il Consiglio esecutivo; e

III. Il Segretario.

Il Congresso potrà istituire inoltre gli organi ausiliari che ritenesse necessari.

IL CONGRESSO

Articolo VI

1. Il Congresso è composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Latina.

2. Il Governo di ogni Stato membro nominerà una delegazione composta di rappresentanti in numero non superiore a cinque.

3. Il Segretario Generale dell'Unione eserciterà le funzioni di Segretario generale del Congresso.

Articolo VII

1. Il Congresso si riunirà ogni due anni in sessione ordinaria nel luogo e alla data da esso stabiliti.

2. Si riunirà in sessione straordinaria quando sia convocato dal Consiglio esecutivo nei casi previsti dal l'articolo XV lettera *i*) e nel luogo stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo VIII

1. Ogni Delegazione dispone di un voto nel Congresso ed in ognuno dei suoi organi ausiliari.

2. Una Delegazione non può rappresentarne un'altra, ne votare al suo posto.

3. Gli osservatori non hanno diritto al voto.

Articolo IX

Il Congresso ed i suoi organi ausiliari prendono le decisioni a maggioranza delle Delegazioni presenti e votanti, salvo quanto disposto dall'articolo X.

Articolo X

Le decisioni del Congresso verranno prese dalla maggioranza dei due terzi delle Delegazioni presenti e votanti nei seguenti casi:

a) approvazione dei progetti degli accordi internazionali previsti dall'articolo III;

b) approvazione del bilancio dell'Unione Latina.

I contributi degli Stati membri che costituiscono questa maggioranza dovranno rappresentare almeno il cinquanta per cento dei contributi dell'Unione;

c) cambiamento della Sede;

d) approvazione di ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XI

Il Congresso è competente per:

a) elaborare e approvare il proprio regolamento interno;

b) determinare l'orientamento generale delle attività dell'Unione Latina e approvarne il programma di lavoro per ogni biennio;

c) stabilire il bilancio dell'Unione, il contributo finanziario di ogni Stato membro e la moneta in cui dovranno farsi i pagamenti;

d) proclamare membri dell'Unione Latina gli Stati che avranno ratificato la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi avranno successivamente aderito;

e) eleggere gli Stati che compongono il Consiglio esecutivo;

f) nominare il Segretario generale dell'Unione e approvare l'organizzazione del Segretariato e degli organi che ne dipendono;

g) esaminare i rapporti del Consiglio esecutivo, del Segretariato e degli Stati membri;

h) proporre agli Stati membri progetti d'interesse generale che dovranno essere attuati nei rispettivi territori;

i) approvare gli accordi che l'Unione Latina avesse a concludere in conformità all'articolo III.

Articolo XII

Il Congresso potrà invitare alle sue sessioni, sia ordinarie che straordinarie, in qualità di Osservatori, gli Stati che non appartengono all'Unione Latina e le Organizzazioni o Istituzioni Internazionali che possono contribuire all'attuazione del programma dell'Unione.

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Articolo XIII

1. Il Consiglio esecutivo si compone di dieci Stati membri, eletti per quattro anni.
2. Il Consiglio esecutivo è rinnovabile per metà ogni due anni.
3. Il Congresso elegge gli Stati che dovranno far parte del Consiglio esecutivo nella proporzione di quattro Stati europei e di sei americani, procurando di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione geografica.
4. Gli Stati membri del Consiglio esecutivo saranno rieleggibili.
5. Gli Stati eletti nomineranno i loro rappresentanti nel Consiglio.
6. Il Consiglio, ogni due anni, eleggerà fra i suoi membri, a turno, un presidente il cui voto sarà decisivo in caso di parità di voti.
7. Il Segretario generale dell'Unione esercita le funzioni di Segretario generale del Consiglio.

Articolo XIV

1. Il Consiglio esecutivo si riunirà, almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, nel luogo da esso stesso scelto, tenendo conto delle raccomandazioni del Congresso.
2. Il Consiglio esecutivo potrà essere convocato dal suo Presidente in sessione straordinaria, sia per decisione del Presidente stesso, sia a richiesta di un terzo dei suoi membri.
3. Il Presidente del Consiglio fisserà il luogo in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.

Articolo XV

Il Consiglio esecutivo è competente per:

a) redigere il proprio regolamento interno, sotto riserva dell'approvazione del Congresso;

b) sottoporre all'approvazione del Congresso la struttura e le norme che regolano il funzionamento del Segretariato dell'Unione;

c) fare eseguire dal Segretariato le risoluzioni del Congresso e quelle sue proprie, in armonia con le direttive che a tal fine avrà stabilite;

d) mantenersi in contatto frequente, per i debiti tramiti, con gli Stati membri e le Commissioni nazionali al fine di prestar loro ogni necessario aiuto per l'attuazione dei loro compiti nel quadro del programma dell'Unione;

e) preparare, almeno sei mesi prima di ogni Congresso, l'ordine del giorno, il programma di lavoro e il progetto di bilancio che dovranno essere presentati al Congresso stesso;

f) sottoporre all'approvazione del Congresso i progetti degli accordi previsti dall'articolo III;

g) sottoporre all'approvazione del Congresso, o, in caso di urgenza, a quella degli Stati membri, l'accettazione di donazioni, legati e sovvenzioni provenienti da governi, enti pubblici o privati, o da persone private, e destinati all'attuazione del suo programma;

h) concedere borse di studio agli artisti, agli scienziati, ai professori, agli studenti, ai tecnici e ai lavoratori dei vari paesi latini;

i) convocare in sessione straordinaria il Congresso, in caso di urgenza. Tale convocazione potrà essere fatta, sia a richiesta della maggioranza degli Stati membri dell'Unione, sia per decisione dei due terzi dei membri del Consiglio.

IL SEGRETARIATO

Articolo XVI

1. Il Segretariato dell'Unione Latina comprende tutti i servizi amministrativi e tecnici dell'Unione.
2. Esso sarà diretto da un Segretario generale nominato dal Congresso per un periodo di quattro anni.
3. Il Segretario generale uscente potrà essere riconfermato.

Articolo XVII

Il Segretario generale è competente per:

a) assicurare l'attuazione di tutte le risoluzioni del Congresso e del Consiglio esecutivo dell'Unione Latina;

b) nominare il personale del Segretariato e di tutti gli organi dallo stesso dipendenti, in conformità alle norme stabilite dal Consiglio esecutivo;

c) sottoporre annualmente al Consiglio esecutivo il rapporto amministrativo ed il bilancio consuntivo dell'Unione;

d) organizzare e dirigere un servizio di pubblicazioni e informazioni concernenti le attività generali dell'Unione Latina;

e) assicurare il più stretto coordinamento possibile tra tutti gli Organi e i Servizi dell'Unione Latina e provvedere al collegamento con gli Stati Membri e le Commissioni Nazionali;

f) organizzare al centro i servizi tecnici necessari per gli scambi culturali tra i Paesi Latini;

g) organizzare al centro i servizi di intercambio di ogni natura, amministrando i fondi destinati a tal fine dal Congresso;

h) convocare le Commissioni istituite dal Congresso e parteciparе ai loro lavori.

SEDE

Articolo XVIII

La sede permanente dell'Unione Latina sarà nella capitale di uno Stato Latino Americano.

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo XIX

1. Gli Stati Membri si obbligano a pagare all'Unione i contributi finanziari determinati dal Congresso.

2. Tali contributi verranno determinati sulla base di un indice approvato dal Congresso in sessione ordinaria e rivedibile ogni due anni.

Articolo XX

Ogni Stato Membro nominerà una Commissione Nazionale incaricata di mantenersi in contatto costante, per i debiti tramiti, con il Segretariato dell'Unione per cooperare all'attuazione del programma.

Articolo XXI

Ogni Stato Membro dovrà inviare all'Unione, nella forma e con la periodicità determinata dal Congresso, un rapporto concernente le attività svolte e i risultati raggiunti nel quadro del programma dell'Unione, non chè l'esecuzione delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dal Congresso. Trasmetterà anche l'eventuale rapporto della sua Commissione Nazionale.

EMENDAMENTI

Articolo XXII

Ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione, proposta da uno Stato Membro, dovrà essere presentato al Consiglio Esecutivo almeno un anno prima della successiva sessione ordinaria del Congresso. Il Consiglio farà immediatamente pervenire il progetto di emendamento agli altri Stati Membri e lo inserirà nell'ordine del giorno del Congresso.

Articolo XXIII

1. Gli emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo che siano stati ratificati dalla maggioranza degli Stati Membri.

2. Gli emendamenti riferentisi ai fini, agli organi, al sistema di votazione e agli obblighi degli Stati Membri entreranno in vigore solo dopo che siano stati ratificati dalla totalità degli Stati Membri.

RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE

Articolo XXIV

1. La presente convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che l'avranno ratificata non appena sarà stata ratificata dalla maggioranza degli Stati rappresentati al II Congresso internazionale per l'Unione Latina, tenutosi nel 1954.

2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Consiglio esecutivo provvisorio previsto dalle disposizioni transitorie. Il Consiglio notificherà a tutti gli Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica e la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo la disposizione del comma precedente.

Articolo XXV

Le ratifiche o le adesioni posteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto immediato; gli strumenti relativi saranno depositati presso il Consiglio esecutivo, il quale porterà a conoscenza degli altri Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti stessi.

Articolo XXVI

1. La presente Convenzione, i cui testi italiano, francese, portoghese e spagnolo, avranno uguale valore sarà depositata dopo la chiusura del secondo Congresso internazionale per l'Unione Latina, negli archivi del Ministero degli Affari Esteri di Spagna in Madrid.

2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno rimessi dal Consiglio esecutivo o dal Consiglio esecutivo provvisorio al predetto Ministero per esservi conservati.

DENUNCIA

Articolo XXVII

1. Ogni Stato membro può denunziare la presente Convenzione mediante una comunicazione al Consiglio esecutivo che la trasmetterà agli altri Stati Membri

2. La denuncia non avrà effetto che sei mesi dopo la data della notifica al Consiglio esecutivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima

Il II Congresso internazionale per l'Unione Latina eleggerà un Consiglio esecutivo provvisorio che diverrà *ipso facto* il Consiglio esecutivo dell'Unione non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore.

Seconda

I mandati della metà dei membri del Consiglio provvisorio verranno a scadenza nel corso della prima sessione ordinaria del Congresso che si terrà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. I membri uscenti saranno designati, se sarà necessario, per sorteggio, rispettando la proporzione di due Stati europei e tre americani.

Terza

I mandati dell'altra metà dei membri del Consiglio verranno a scadenza nel corso della seconda sessione ordinaria del Congresso che si terrà dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Quarta

Fino alla riunione del prossimo Congresso dell'Unione latina il Segretariato dipenderà da un Segretario generale e da tre Segretari aggiunti, designati dal II Congresso internazionale per l'Unione Latina. Essi eserciteranno le loro funzioni sotto la direzione del Consiglio esecutivo provvisorio, nella maniera prevista nella presente Convenzione.

Quinta

Il prossimo Congresso dell'Unione Latina sceglierà la capitale dello Stato latino americano in cui sarà stabilita la sede permanente dell'Unione Latina.

Sesta

Saranno invitati a ratificare la presente Convenzione tutti gli Stati di lingua e cultura di origine latina che abbiano partecipato, ad almeno uno, dei due primi Congressi Internazionali dell'Unione Latina.

In fede di che i Plenipotenziari sotto designati, hanno firmato i testi italiano, francese, portoghese e spagnolo della presente Convenzione.

Fatta a Madrid il quindici maggio dell'anno mille novecentocinquantaquattro.

Argentina
RODOLFO S.-MORELLO GONZALES

Brasile
CARLO MARTINA PEREIRA E SOUZA

Colombia
DANIEL HENAO HENAO

Cuba
ORESTE FERRARA

Equatore
HUGO MONCAYO

Francia
PIERRE SCHNEIDER

Honduras
JUAN VALLADARES

Nicaragua
ANDRES VEGA BOLAÑOS

Paraguay

Filippine
MANUEL C. BRIONES

El Salvador
HÉCTOR ESCOBAR SERRANO

Venezuela
HÉCTOR VILLALOBOS

Bolivia
GENERO SILES

Cile
OSCAR SALAS LETELIER

Costarica
FRANCISCO URBINA GONZÀLEZ

Rep Dominicana
JUAN OLÒZAGA

Spagna
EMILIO DE NAVASQUÉS

Haiti
DEMOSTÈNE CALIXTE

Italia
GIUSEPPE BETTIOL

Panama
ALCIBIADES AROSEMENA

Perù
CARLO GONZÀLES IGLESIAS

Portogallo
MARCELO CAETANO

Uruguay
ALBERTO M. FAJARDO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PROGRAMMA DI BASE DELL ORGANIZZAZIONE

1. Promuovere la creazione di corsi destinati alla investigazione delle questioni scientifiche, culturali e tecniche che interessano i popoli latini.

2. Promuovere la creazione, presso le città artistiche più adeguate, di accademie destinate al perfezionamento dei pittori, degli scultori, dei musicisti, dei critici d'arte, dei professori di storia d'arte e di artisti di teatro nei diversi paesi latini.

3. Contribuire al progresso dei metodi di insegnamento e raccomandare che vengano ampliati gli attuali istituti docenti, se l'intercambio prospettato lo consideri necessario.

Favorire in modo speciale la creazione ed il funzionamento di organismi incaricati di stabilire intercambio di corrispondenza, di visite e di studi tra tutti i giovani dell'Unione Latina.

Studiare, con le precauzioni necessarie, un sistema di equivalenze tra i diplomi ed i corsi che permetta agli studenti dei vari paesi dell'Unione Latina di proseguire i propri studi nelle Università di tutti i paesi latini.

4. Riunire noti specialisti perchè studino i problemi relativi allo sviluppo ed al progresso della cultura e delle istituzioni dei paesi latini.

5. Promuovere l'organizzazione di corsi nelle scuole secondarie ed universitarie per migliorare la conoscenza della storia, dell'arte, delle Istituzioni e delle scoperte scientifiche e tecniche dei Paesi dell'Unione Latina.

6. Stimolare lo studio delle diverse lingue romantiche, tanto nei paesi membri dell'Unione Latina come negli altri.

7. Stimolare la diffusione per mezzo del libro, della stampa, del teatro, del cinema, della radiodiffusione e della televisione del patrimonio culturale dei paesi latini.

8. Promuovere, sempre che sia possibile, esposizioni artistiche, scientifiche e tecniche al fine di far conoscere le opere più segnalate e per ricordare le grandi realizzazioni della civiltà latina.

9. Contribuire alla conservazione e ad una più ampia conoscenza dei monumenti storici, artistici e culturali, testimoni della ricchezza e della diversità delle culture che contribuirono alla formazione della latinità.

10 Promuovere e patrocinare Congressi e Conferenze di carattere nazionale ed internazionale, destinati a trattare temi d'interesse per la comunità spirituale dei paesi latini.

11. Vegliare per la sopravvivenza delle tradizioni folcloristiche e stimolare lo sviluppo delle arti popolari dei paesi latini.

12. Favorire la graduale eliminazione, nell'aspetto culturale, delle barriere doganali e di altre difficoltà esistenti negli Stati Latini.

13. Favorire lo studio dei mezzi adeguati per lo sviluppo dei movimenti migratori tra i paesi latini e proteggere i legittimi diritti di tutte le parti interessate, raccomandando la loro applicazione nei paesi membri dell'Unione Latina tenendo in conto la risoluzione 7ª approvata nel I Congresso di Rio de Janeiro.

PRIMO PREVENTIVO BIENNALE DELL'UNIONE LATINA

A) *Segreteria generale*

Segretario generale (mensile di 850 dollari) 10 200

Segretario generale aggiunto (mensile di 650 dollari)	7.800	
Segreteria, formata da due stenodattilografi bilingui, un contabile ed un assistente (mensile calcolato 800 dollari)	9.600	
Materiale d'ufficio	1.500	
Posta, telegrammi, ecc.	1.500	
Spese varie	1.000	
		31.600
B) *Consiglio esecutivo*		
Annuale di rappresentanza del Presidente	2.000	
Indennità di residenza dei membri del Consiglio durante le riunioni (15 dollari diari in due sessioni annuali di otto giorni) . .	2.400	
Uno stenodattilografo (calcolato in 200 dollari al mese)	2.400	
Spese varie	1.600	
		8.400
C) *Esecuzione del programma*		
Pubblicazioni, riunioni di comitati di periti, realizzazione di studi e di ricerche, aiuto finanziario agli Istituti od agli Organismi creati o sovvenzionati dall'Unione Latina, concessione di borse di studio, spese di viaggio del Presidente del Consiglio Esecutivo o del Segretario Generale dell'Unione, ecc. .	60.000	
		60.000
Totale dollari . . .		100.000

Convention pour la création de l'Union Latine

Les Etats signataires de la présente Convention:

Conscients de la mission qui incombe aux pays latins dans l'evolution des idees, ainsi que dans le perfectionnement moral et les progrès matériels du monde;

Fidèles aux valeurs spirituels sur lesquelles est fondée leur civilisation humaniste et chretienne;

Unis par un destin commun et adhérant aux mêmes principes de paix et de justice sociale, de respect de la dignité et de la liberté de la personne humaine, ainsi que de l'indépendance et de l'intégrité des Nations,

Confiants en la solidarité que les antecédents historiques et des idéaux communs suscitent et maintiennent entre tous les peuples qui tondent sur eux leur politique;

Décident d'associer leurs efforts pour assurer la réalisation de leurs aspirations culturelles et contribuer ainsi au renforcement de la paix, au perfectionnement moral et au progrès matériel de l'Humanité;

Et, à cette fin, créent l'Union Latine.

COMPOSITION ET BUTS DE L'UNION LATINE

Article premier

L'Union Latine est constituée par les Etats de langue et de culture d'origine latine qui signent et ratifient la présente Convention ou y adherent en bonne et due forme.

Article II

Les buts de l'Union Latine sont les suivants:

a) favoriser la plus intense coopération intellectuelle entre les Pays adhèrents et renforcer les liens spirituels et moraux qui les unissent;

b) mettre en valeur leur patrimoine culturel commun et en favoriser le rayonnement;

c) réaliser une plus grande connaissance réciproque des caractères, des institutions et des besoins propres de chacun des peuples latins;

d) mettre les valeurs morales et spirituelles de la latinité au service des relations internationales, afin d'arriver à une compréhension et à une coopération plus grandes entre les nations et d'accroître la prospérité des peuples.

ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III

Pour assurer la bonne exécution de son programme, l'Union Latine peut conclure des accords particuliers:

a) avec un Etat membre

b) avec un Etat non-membre

c) avec toute organisation ou institution de caractère international et intergouvernemental qui pourront collaborer à l'exécution du programme de l'Union Latine.

PERSONNALITE JURIDIQUE

Article IV

Les Etats membres, dans les limites de leur souveraineté et législation respectives, reconnaissent à l'Union Latine la personnalité juridique nécessaire pour le complet exercice de ses fonctions tel qu'il est déterminé dans la présente Convention.

ORGANES

Article V

1. Les principaux organes de l'Union Latine sont:
Le Congrès
Le Conseil Exécutif.
Le Secrétariat.

2. Le Congres peut instituer en outre tout autre organe auxiliaire qu'il estime necessaire.

CONGRÈS

Article VI

1. Le Congrès se compose des représentants des Etats membres de l'Union.

2. Le Gouvernement de chaque Etat membre désigne une Délégation composée de cinq représentants au maximum.

3. Le Secrétaire Général de l'Union assure aussi les fonctions de Secrétaire du Congrès.

Article VII

1. Le Congrès se réunit touts les deux ans en session ordinaire au lieu et à la date convenus.

2. Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que le Conseil Exécutif le convoque dans les cas prévus a l'article XV, paragraphe *i*). Le Conseil fixe le lieu de la réunion.

Article VIII

1. Chaque Délégation a droit à un vote dans le Congrès et dans chacun de ses organes auxiliaires.

2. Aucune Délégation ne peut en représenter une autre ni voter à sa place.

3. Les observateurs n'ont pas droit au vote.

Article IX

Le Congrès et ses organes auxiliaires prennent leurs décisions à la majorité des Délégations présentes qui votent, sous réserve des cas considérés à l'article suivant.

Article X

Les décisions du Congrès devront être prises à la majorité des deux tiers des Délégations présentes ayant droit de vote dans les cas suivants:

a) approbation des projets d'accords internationaux prévus dans l'article III;

b) approbation du budget de l'Union Latine. Les contributions des Etats membres qui constituent cette majorité devront représenter au moins 50% du Budget de l'Union;

c) changement du siège.

d) approbation de tout projet d'amendement aux dispositions de la présente Convention.

Article XI

Le Congrès est compétent pour:

a) élaborer et approuver son règlement intérieur;

b) fixer l'orientation générale des activités de l'Union Latine et approuver son programme de travail pour chaque période de deux ans;

c) établir le budget de l'Union et déterminer la participation financière de chaque Etat membre, ainsi que la monnaie dans laquelle doivent se faire les versements;

d) proclamer membre de l'Union Latine les Etats qui ont ratifié la Convention après son entrée en vigueur ou qui y adhèrent par la suite;

e) élire les Etats qui composent le Conseil Exécutif;

f) nommer le Secrétaire Général de l'Union et approuver l'organisation du Secrétariat ainsi que celle des organes qui en dépendent;

g) examiner les rapports du Conseil Exécutif du Secrétariat et des Etats membres;

h) proposer aux Etats membres des projets d'intérêt général qui devront être réalisés sur leurs territoire respectifs;

i) approuver les accords que l'Union Latine peut être appelée à conclure conformément a l'article III.

Article XII

Aux sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, le Congrès peut inviter, en qualité d'observateurs, des Etats n'appartenant pas à l'Union Latine et des organisations ou institutions internationales qui peuvent contribuer à la réalisation du programme de l'Union.

CONSEIL EXÉCUTIF

Article XIII

1. Le Conseil Exécutif se compose de 10 Etats membres élus pour quatre ans.

2. Le Conseil Exécutif est renouvelable par moitié tous les deux ans.

3 Le Congrès élit les pays qui doivent faire partie du Conseil Exécutif, en respectant la proportion de quatre pays européens et de six pays américains, et en procédant dans la mesure du possible à une répartition géographique équitable.

4. Les pays membres du Conseil Exécutif sont rééligibles.

5. Il appartient aux pays élus de désigner leurs représentants au Conseil.

6. Le Conseil procède tous les deux ans par roulement entre ses membres à l'élection d'un Président dont la voix sera décisive en cas de partage égal des voix.

7. Les fonctions de Secrétaire Général du Conseil sont assumées par le Secrétaire Général de l'Union.

Article XIV

1. Le Conseil Exécutif se réunit au moins une fois par an en session ordinaire au lieu qu'il aura choisi lui-même en tenant compte des recommandations du Congrès.

2. Le Conseil Exécutif peut être convoqué par son Président en session extraordinaire, soit par décision du Président, soit à la demande d'un tiers des membres du Conseil.

3. Le Président du Conseil désigne le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.

Article XV

Il appartient au Conseil Exécutif:

a) d'établir son Règlement intérieur sous réserve de l'approbation du Congrès;

b) de soumettre à l'approbation du Congrès la structure et le règlement du Secrétariat de l'Union;

c) de faire exécuter par le Secrétariat les résolutions du Congrès et ses propres résolutions selon les directives données par lui;

d) de se maintenir en contact fréquent par la voie appropriée avec les Etats membres et leurs Commissions Nationales, en vue de leur fournir toute l'aide nécessaire à la réalisation de leurs tâches dans le cadre du programme de l'Union;

e) de préparer, six mois au moins à l'avance, l'ordre du jour, le plan de travail et le projet de budget qui doivent être présentés au Congrès;

f) de soumettre à l'approbation du Congrès les projets des accords prévus à l'article III,

g) de soumettre à l'approbation du Congrès, ou en cas d'urgence, à celle des Etats membres, l'acceptation des dons, legs ou subventions qui proviennent de Gouvernements, d'organisations publiques ou privées et de particuliers, et qui sont destinés à la réalisation de son programme;

h) d'accorder des bourses d'études aux artistes, savants, professeurs, étudiants, techniciens et travailleurs des divers pays latins;

i) de convoquer en cas d'urgence le Congrès en session extraordinaire. Cette convocation peut être faite à la demande de la majorité des Etats membres ou par décision des deux tiers des membres du Conseil.

SECRÉTARIAT

Article XVI

1 Le Secrétariat de l'Union Latine comprend tous les services administratifs et techniques de l'Union.

2. Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Congrès pour une période de quatre ans.

3. La nomination du Secrétaire Général est renouvelable.

Article XVII

Les fonctions de Secrétaire Général sont les suivantes:

a) assurer l'exécution de toutes les résolutions du Congrès et du Conseil Exécutif de l'Union Latine;

b) nommer le personnel du Secrétariat et de tous les organismes qui en dépendent, conformément aux Règles établies par le Conseil Exécutif;

c) soumettre chaque année au Conseil Exécutif le rapport administratif ainsi que le bilan financier de l'Union Latine;

d) organiser et diriger un service de publications et d'informations concernant les activités générales de l'Union Latine;

e) assurer la coordination la plus étroite possible entre tous les organes et les services de l'Union Latine et établir la liaison avec les Etats membres et les Commissions Nationales;

f) organiser les services techniques nécessaires aux échanges culturels entre les pays latins;

g) centraliser les services d'échange de toute nature et administrer les fonds affectés à ces échanges par le Congrès;

h) convoquer les Commissions nommées par le Congrès et participer à leurs travaux.

SIÈGE

Article XVIII

Le siège permanent de l'Union Latine sera établi dans la capitale d'un des Etats de l'Amérique Latine.

OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

Article XIX

1. Chaque Etat membre s'engage à verser à l'Union Latine les contributions financières que le Congrès a fixées;

2. Ces contributions sont établies selon un indice approuvé par le Congrès en session ordinaire et susceptible de revision tous les deux ans.

Article XX

Chaque Etat membre nomme une Commission Nationale chargée de se maintenir en contact constant, par les voies appropriées, avec le Secrétariat de l'Union Latine, en vue de coopérer à la réalisation de son programme.

Article XXI

Chaque Etat membre doit adresser à l'Union Latine, sous la forme et avec la périodicité fixées par le Congrès, un rapport sur ses activités et ses réalisations dans le cadre du programme de l'Union Latine, ainsi que sur la suite donnée aux résolutions et aux recommandations adoptées par le Congrès, et lui transmettre aussi, le cas échéant, le rapport de sa Commission Nationale.

AMENDEMENTS

Article XXII

Tout projet d'amendement aux dispositions de la présente Convention proposé par un Etat membre devra être soumis au Conseil Exécutif au moins un an avant la session ordinaire suivante du Congrès. Le Conseil communiquera immédiatement le projet d'amendement aux autres Etats membres et le mettra à l'ordre du jour du Congrès.

Article XXIII

1. Les amendements aux dispositions de la présente Convention entreront en vigueur après avoir été ratifiés par la majorité des Etats membres.

2. Les amendements relatifs aux objectifs, organes, système de vote et obligations des Etats membres n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par la totalité des Etats membres.

RATIFICATION, ADHÉSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article XXIV

1. La présente Convention entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée, aussitôt qu'elle aura été ratifiée par la majorité des Etats ayant participé au Congrès International de l'Union Latine réuni en 1954.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Exécutif provisoire prévu par les dispositions transitoires. Le Conseil notifiera à tous les Etats signataires la réception de tous les instruments de ratification, ainsi que la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément au paragraphe précédent.

Article XXV

Une fois que la présente Convention sera entrée en vigueur, les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet immédiatement. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Exécutif, lequel en avisera les autres Etats signataires.

Article XXVI

1. La présente Convention dont les textes français, espagnol, italien et portugais feront également foi, sera déposée après le II Congrès International de l'Union Latine, aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères d'Espagne, à Madrid.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront remis par le Conseil Exécutif ou par le Conseil Exécutif provisoire au même Ministère pour y être conservés.

DÉNONCIATION

Article XXVII

1. Tout Etat membre peut dénoncer la présente Convention par une communication au Conseil Exécutif, qui la transmettra aux autres Etats membres.

2. Cette dénonciation ne produira ses effets que six mois après la date de notification au Conseil Exécutif.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première. — Le II Congrès International de l'Union Latine élira un Conseil Exécutif provisoire qui deviendra *ipso facto* Conseil Exécutif de l'Union Latine, aussitôt que la présente Convention entrera en vigueur.

Deuxième. — Les mandats de la moitié des membres du Conseil Provisoire expireront au cours de la première session ordinaire du Congrès, qui se tiendra après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les membres sortants seront, s'il est nécessaire, designés au sort selon la proportion de deux pays européens et de trois pays américains.

Troisième. — Les mandats de l'autre moitié des membres du Conseil expireront au cours de la deuxième session ordinaire du Congrès qui se tiendra après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Quatrième. — Jusqu'à la réunion du prochain Congrès de l'Union Latine, le Secrétariat dependra d'un Secrétaire Général et de trois Secrétaires adjoints désignés par le II Congrès International de l'Union Latine. Ceux-ci exerceront leurs fonctions sous la direction du Conseil Exécutif provisoire dans les conditions prévues par la présente Convention.

Cinquième. — Le prochain Congrès de l'Union Latine choisira la capitale de l'Etat Latino américain où sera établi le siège permanent de l'Union Latine.

Sixième. — Seront invités à signer et à ratifier la présente Convention tous les Etats de langue et de culture d'origine latine qui auront participé à l'un ou à l'autre des deux Congrès Internationaux de l'Union Latine.

En foi de quoi les plénipotentiaires designés ci dessous ont signé les textes français, espagnol, italien et portugais de la présente Convention.

Fait à Madrid le quinze mai mil neuf cent cinquante quatre.

Argentine
RODOLFO S. MORELLO GONZALES

Brésil
CARLO MARTINS PEREIRA E SOUZA

Colombie
DANIEL HENAO HENAO

Cuba
ORESTE FERRARA

Equateur
HUGO MONCAYO

France
PIERRE SCHNEIDER

Honduras
JUAN VALLADARES

Nicaragua
ANDRES VEGA BOLAÑOS

Paraguay

Philippines
MANUEL C. BRIONES

Salvador
HECTOR ESCOBAR SERRANO

Venezuela
HECTOR VILLALOBOS

Bolivie
GENERO SILES

Chili
OSCAR SALAS LETELIER

Costa Rica
FRANCISCO URBINA GONZÀLES

Rep. Dominicaine
JUAN OLÒZAGA

Espagne
EMILIO DE NAVASQUÉZ

Haiti
DEMOSTHÈNE CALIXTE

Italie
GIUSEPPE BETTIOL

Panama
ALCIBIADES AROSEMENA

Perou
CARLOS GONZÀLES IGLESIAS

Portugal
MARCELO CAETANO

Uruguay
ALBERTO M. FAJARDO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

PROGRAMME DE BASE DE L'ORGANISATION

1. Encourager la création de Cours consacrés à des recherches d'ordre scientifique culturel ou technique de nature à intéresser les peuples latins.

2. Encourager la création, dans les villes artistiques les plus appropriées à cet objet, d'académies destinées au perfectionnement des peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, critiques d'art, professeurs d'Histoire de l'Art et artistes dramatiques et lyriques des divers pays latins.

3. Contribuer au progres des méthodes d'enseignement et recommander l'extension des établissements d'enseignement existants si l'echange préconisé d'autre part est estimé nécessaire.

Favoriser en particulier la création et le fonctionnement d'Organismes chargés d'assurer l'échange de correspondance, visites et etudes entre toutes les jeunesses de l'Union Latine.

Etudier, avec toutes les précautions necéssaires, un systeme d'équivalences entre les diplômes et les cours qui permettent aux etudiants des différentes nations de l'Union Latine de poursuivre leurs études dans les Universités de tous les pays latins.

4. Réunir des spécialistes qualifiés en vue d'étudier les problèmes relatifs au developpement et au progres de la culture et des institutions des pays latins.

5. Encourager dans l'enseignement secondaire et supérieur des pays latins l'organisation de cours destines à développer chez les peuples de ces pays la connaissance réciproque de leur Histoire, de leur art, de leurs institutions, ainsi que de leurs découvertes scientifiques et techniques.

6. Encourager l'étude des diverses langues romanes, tant dans les pays membres de l'Union Latine que dans les autres.

7. Encourager la diffusion par le livre, la presse, le theâtre, le cinématographe, la radiodiffusion et la television, du patrimoine culturel des pays latins.

8. Susciter, toutes les fois que cela sera possible, des expositions artistiques, scientifiques et techniques destinées à faire connaître les œuvres les plus eminentes ou à rappeler les grandes realisations de la civilisation latine.

9. Contribuer à la conservation et à une connaissance plus étendue des monuments historiques, artistiques et culturels témoignant de la richesse et de la diversité des cultures qui ont contribué à la formation de la latinité.

10. Susciter ou patroner des Congrès et Conférences de caractère national ou international destinés à débattre des questions intéressant à la communauté spirituelle des peuples latins.

11. Veiller à la survivance des traditions folkloriques et encourager le développement des arts populaires des pays latins.

12. Favoriser l'élimination graduelle, dans l'ordre culturel, des barrières douanières et autres qui existent entre les Etats latins.

13. Encourager l'étude des moyens de nature à développer les mouvements migratoires entre les pays latins et protéger les droits legitimes de toutes les parties intéressées; recommander l'emploi de ces moyens aux pays membres de l'Union Latine, en tenant compte de la septième Résolution adoptée au Premier Congrès de Rio de Janeiro.

PREMIER BUDGET BIENNAL DE L'UNION LATINE

A) *Secrétariat general.*		
Secrétaire Genéral (traitement mensuel de 850 $) . .	10.200	
Secrétaire Général adjoint (traitement mensuel de 650 $) . . .	7.800	
Secretariat, formé de deux sténodactylos bilingues, un comptable et un auxiliaire (appointements mensuels calcules à 800 $) . . .	9 600	
Matériel de bureau	1.500	
Correspondance, télégrammes, etc. .	1 500	
Frais divers	1.000	
		31.600
B) *Conseil exécutif.*		
Frais annuels de représentation du Président	2.000	
Indemnité de résidence des membres du Conseil pendant les réunions (15 $ par jour pour deux sessions annuelles de 8 jours) . . .	2.400	
Un sténo dactylo (appointements évalués à 200 $ par mois) .	2.400	
Frais divers	1.600	
		8.400
C) *Exécution du programme.*		
Publications, réunions de Comités, d'experts, réalisation d'études et d'enquêtes, aide financiere aux Instituts ou Organismes créés ou subventionnés par l'Union Latine, concessions de bourses d'études, frais de voyage du Président du Conseil Exécutif ou Secrétaire Général de l'Union, etc.	60.000	
		60.000
Total	$	100.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1958, n. 341.

Norme di attuazione della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e di coordinamento della stessa con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, concernente la delega al Governo per l'emanazione delle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni ».

Al primo comma dell'art. 27 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti i seguenti:

« L'ufficiale giudiziario non può essere addetto ad un ufficio della sede nella quale esercitino il patrocinio legale o prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado. Non può essere addetto alla Corte di cassazione qualora presso la stessa Corte esercitino il patrocinio legale o siano in servizio come magistrati parenti od affini nei gradi innanzi indicati.

L'ufficiale giudiziario non può essere, inoltre, destinato ad un ufficio del luogo dove avesse, sino a cinque anni prima esercitato il commercio o dove lo esercitano i genitori o la moglie ».

Il primo comma dell'art. 66 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'azione disciplinare è promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse ».

L'art. 83 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1478; essi possono essere addetti alla Corte di cassazione, all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura ».

L'art. 127 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è unico custode e responsabile. In

mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario ».

L'art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, detratte le spese nella misura del 10 per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dello art. 156.

L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno del deposito.

Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente primo comma e del quarto comma dello art. 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi ».

L'art 129 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nella sede di Roma gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili.

A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce, detraendo le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 156 Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della percentuale di cui al precedente art. 124, al netto del dieci per cento per spese e delle somme dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto art. 156, primo comma n. 2.

L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto è proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dello art. 128 ».

L'art. 157 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti.

L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito ».

L'art. 158 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui allo articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili.

A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156.

L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto è proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dello art. 157 ».

Art 2.

Le disposizioni della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, appresso indicate, sono modificate come segue:

Art. 20. — Le parole « a Corte di appello, a tribunale o a pretura unificata » sono sostituite con le parole « o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello o presso il tribunale ».

Art. 21, secondo comma. — Dopo le parole « Il capo dell'ufficio giudiziario » sono inserite le parole « nelle sedi che non sono capoluogo di distretto ».

Terzo comma. — Le parole « il Primo presidente » sono sostituite con le parole « il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello »

Art. 40, primo comma. — Dopo le parole « dall'ufficiale giudiziario dirigente » sono inserite le parole « lo ufficio unico »; alle parole « alla Corte » sono sostituite le parole « allo stesso ufficio ».

Sono soppresse le parole « ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo ».

Art. 56, quarto comma. — Le parole « di cui allo art. 128 » sono sostituite con le parole « di cui allo art. 129 » e le parole « di cui agli articoli 127 e seguenti » sono sostituite con le parole « di cui agli articoli 128 e 129 ».

Sono soppresse le parole « in ogni caso ».

Art. 71, ultimo comma. — Le parole « di cui agli articoli 127 e seguenti » sono sostituite con le parole « di cui agli articoli 128 e 129 ».

Art. 75, secondo comma. — Le parole « di cui allo art 128 » sono sostituite con le parole « di cui all'articolo 129 ». Sono soppresse le parole « in ogni caso ».

Art. 130, ultimo comma. — Le parole « su proposta del Primo presidente della Corte » sono sostituite con le parole « su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ».

Art. 143, quinto comma. — Le parole « della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte negli altri casi » sono sostituite

con le parole « addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello ».

Art. 146, secondo comma. — Le parole « della pretura o del tribunale, ed al Primo presidente della Corte negli altri casi; » sono sostituite con le parole « addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello ».

Quinto comma. — Le parole « su proposta del Primo presidente della Corte o del procuratore generale » sono sostituite con le parole « su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti ».

Art. 149, primo comma. — Le parole « di cui allo art. 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio » sono sostituite con le parole « di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti »

Art. 160, terzo comma. — Le parole « negli articoli 127, 128, 129 e 142 » sono sostituite con le parole « negli articoli 128, 129 e 142 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 29 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 342.

Inclusione dell'abitato di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri Cappuccini e Sant'Ignazio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 36588, emesso nell'adunanza del 25 ottobre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri denominati Cappuccini e Sant'Ignazio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 32 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1958, n. 343.

Sistemazione di talune situazioni del personale delle Ferrovie dello Stato in applicazione dell'analogo decreto 3 maggio 1955, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 presso la medesima od altre Amministrazioni statali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, con esclusione dell'applicazione della proporzione di cui al primo comma dell'art. 8.

Tali disposizioni si applicano anche a quelli tra detti impiegati che abbiano ottenuto l'inquadramento in gruppo diverso dall'originario, purchè prima del 24 giugno 1951, ovvero in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi prima di tale data, anche se i decreti di nomina siano in data posteriore.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi saranno ammessi a partecipare ad esami di idoneità riservati, da bandire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Da tali esami sono esonerati gli impiegati di cui al primo e al secondo comma del presente articolo che avessero già conseguito l'idoneità negli esami normali di concorso per l'avanzamento al grado 6° dei gruppi *B* e *C* o di idoneità per l'avanzamento al grado 8° del personale delle stazioni.

Gli impiegati che risulteranno idonei negli esami di cui al terzo comma e gli impiegati indicati nel quarto comma saranno promossi in soprannumero.

La promozione al grado 6° dei gruppi *B* e *C* e al grado 8° del personale delle stazioni, che si effettue-

ranno ai sensi dei precedenti commi, nonchè le promozioni che gli impiegati di cui ai primi due commi avessero conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate per gli stessi gradi in applicazione dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591.

I promossi saranno collocati nei ruoli con la suddetta anzianità secondo l'ordine di successione dei concorsi e degli scrutini nonchè delle rispettive graduatorie.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, sono applicabili anche agli impiegati che, in servizio non di ruolo presso le Ferrovie dello Stato od altra Amministrazione statale, da data anteriore al 23 marzo 1939, siano stati immessi nei ruoli organici dell'Amministrazione ferroviaria in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi anteriormente al 24 giugno 1951, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 19 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 344.
Devoluzione del patrimonio dell'Ente morale « Pasquale Romano » all'Istituto nautico statale in Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 13 luglio 1957 del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente morale « Pasquale Romano », di Brindisi, diretta ad ottenere che il patrimonio di detto Ente sia incorporato in favore dello Stato con la destinazione del patrimonio stesso al fine specifico di incrementare l'attività del l'« Istituto nautico statale in Brindisi »;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente sopra specificato del 13 luglio 1957;

Visto il decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1411, col quale l'eredità lasciata dal cav. Pasquale Romano fu Antonio a favore di un erigendo Istituto nautico in Brindisi con lo scopo di avviare i giovani brindisini alla carriera marittima, è costituita in ente morale;

Visto lo statuto dell'Istituto nautico da erigersi in Brindisi, approvato con il predetto decreto luogotenenziale;

Considerato che non è stato possibile raggiungere il fine dell'Ente data l'esiguità della rendita annua della suddetta eredità, ammontante a L. 19.396 e che, nel frattempo, è sorto nella città di Brindisi un Istituto nautico statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'eredità del cav. Pasquale Romano rappresentata da titoli del Debito pubblico dello Stato e da depositi presso gli uffici postali ed istituti di credito, il cui importo complessivo risulta al 31 dicembre 1956 di L. 983.376, è devoluta allo Stato e destinata all'Istituto nautico statale in Brindisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1958

GRONCHI

CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 20 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 345.
Approvazione del regolamento per il funzionamento dello « Stabilimento Carlo Alberto » di Acqui.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

E' approvato il regolamento per il funzionamento dello « Stabilimento Carlo Alberto » di Acqui nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — BO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 31. — RELLEVA

Regolamento per il funzionamento dello « Stabilimento Carlo Alberto » di Acqui

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si avvale dei beni costituenti il complesso demaniale denominato « Stabilimento Carlo Alberto » di Acqui, per i seguenti servizi:

1) ricovero di malati di reumatismo per le applicazioni di lutoterapia e per altre cure mediche collaterali;

2) studi e ricerche etio-patogenetiche relative alla profilassi ed alla terapia della malattia reumatica e delle artropatie.

Il trattamento lutoterapico e le cure collaterali si effettuano nei reparti degli stabilimenti del compendio termale di Acqui. Alle relative spese provvede l'Alto Commissariato, in base alle tariffe stabilite dal Ministero delle partecipazioni statali.

Un ispettore generale medico designato dall'Alto Commissariato ha lo speciale incarico di vigilare sulle predette attività.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica stabilisce il programma delle prestazioni terapeutiche, il numero dei turni di cura e il piano generale dei ricoveri, ripartendo per Provincie i posti disponibili. Esso altresì predispone e disciplina i programmi di studi e ricerche relativi alla lotta contro la malattia reumatica da effettuarsi, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali o con altre Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, nello « Stabilimento Carlo Alberto », stabilendo, ove occorra, fuori dei periodi di cura prestabiliti, il ricovero a scopo clinico sperimentale di ammalati che consentano di sottoporsi alle cure per detto scopo.

Presso lo stabilimento possono essere organizzati corsi di preparazione e di aggiornamento per il personale sanitario.

Art. 3.

Sono ammesse nello « Stabilimento Carlo Alberto » le persone che abbiano necessità del trattamento lutoterapico e di cure mediche collaterali e che versino in condizioni economiche disagiate.

A tal fine esse dovranno presentare alla Prefettura, nel cui territorio risiedono, domanda corredata di:

1) certificato medico redatto in conformità del modulo allegato *A*;

2) certificato di iscrizione nell'elenco comunale degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita ovvero certificato di nullatenenza rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte, integrato da attestazione del sindaco dichiarante che l'interessato versa in condizioni economiche disagiate.

Nello « Stabilimento Carlo Alberto » possono essere ammessi, entro il limite di un decimo della capacità ricettiva, anche malati semi-abbienti che si impegnino di pagare in proprio la metà dell'importo delle spese di ricovero e di cura.

Le domande debitamente istruite, sono inviate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che decide previo parere di apposita Commissione nominata dall'Alto Commissario.

Art. 4.

Gli ammalati, a seguito di visita medica, vengono iscritti nel registro dei curandi ed assegnati al reparto, previa eventuale bonifica della persona e degli indumenti.

I ricoverati debbono osservare le prescrizioni del medico e le disposizioni della direzione dello « Stabilimento Carlo Alberto ».

I presidi igienici ed eventuali cure collaterali della lutoterapia necessari ad alcuni ammalati sono prescritti dal medico, nel caso di lieve indisposizione gli ammalati sono curati nello stabilimento, negli altri casi si provvede al ricovero nel l'Ospedale civile di Acqui.

Ogni infrazione alle suddette disposizioni ed a quelle del regolamento interno e delle ordinanze commissariali potranno dar luogo alla dimissione dell'ammalato.

La presenza dei ricoverati è fissata, di regola, in giorni 14, le giornate di ingresso e di uscita sono comunicate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

Lo « Stabilimento Carlo Alberto » deve avere i locali, le suppellettili ed i servizi sempre rispondenti alle esigenze dell'assistenza e dell'igiene e disporre di speciali ambienti ed impianti destinati alle visite.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica impartisce istruzioni in ordine alla ripartizione delle mansioni del dirigente sanitario e del personale sanitario e di assistenza, allo svolgimento delle pratiche sanitarie, alla disciplina dei ricoverati ed al funzionamento interno dello stabilimento, alla somministrazione del vitto e alle tabelle dietetiche, all'igiene, alla pulizia ed a quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dello stabilimento.

Art. 6.

La gestione dello « Stabilimento Carlo Alberto » può essere effettuata direttamente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, o data in concessione secondo le norme della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Gli studi e le ricerche relativi alla profilassi ed alla terapia della malattia reumatica e delle artropatie sono organizzati dall'Alto Commissariato, che li affida al proprio personale ovvero mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre Amministrazioni statali o ad estranei all'Amministrazione dello Stato, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

L'eventuale concessionario per la gestione dello stabilimento percepisce, per ciascuna giornata di presenza del ricoverato, una diaria stabilita nel contratto, comprensiva di tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero e di un corrispettivo per gli oneri di gestione.

Il concessionario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione e nel presente regolamento.

Egli, inoltre, deve assumere e retribuire il dirigente sanitario ed almeno una infermiera professionale ai quali è tenuto a fornire vitto ed alloggio nello stabilimento, sostituire e rinnovare le dotazioni, provvedere al servizio di portineria, all'assistenza religiosa ed all'assicurazione contro i danni dell'incendio, mantenere in efficienza ed in stato di buon funzionamento il gabinetto medico, provvedere alla manutenzione ordinaria nei limiti fissati dal Codice civile.

L'assunzione da parte del gestore del personale sanitario e di assistenza immediata deve essere approvata dall'ispettore generale medico incaricato della vigilanza, sentita, eventualmente, la Commissione di cui all'art. 3.

Art. 8.

Nel caso che lo stabilimento sia direttamente gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sarà provveduto in base alle vigenti disposizioni alla direzione sanitaria, all'assistenza infermiera ed agli altri servizi.

Art. 9.

La prefettura di Alessandria esercita la vigilanza sulla regolare tenuta del carico, sulla manutenzione e sulla distribuzione negli ambienti delle dotazioni e degli arredi esistenti presso lo stabilimento e alla fine di ogni stagione di cura esegue un controllo, segnalando all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica quanto possa occorrere per migliorare il mobilio e le dotazioni o sostituire quelle fuori uso.

Il materiale mobile in dotazione allo stabilimento deve portare il numero di matricola corrispondente a quello indicato nell'inventario e deve essere iscritto nell'apposita tabella affissa in ciascun ambiente.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO MEDICO
per l'ammissione alla cura dei fanghi di Acqui

1) Comune di . . . . . Provincia di . . . .
Cognome, Nome, Paternità . . . .
Data di nascita . . . . Professione . . . .

2) Anamnesi familiare - con particolare riguardo alle affezioni artritiche reumatiche e dismetaboliche . . .
. . . .
. . . .
Condizioni esterne (ambientali, metereologiche, ecc.) . .
. . . .

Anamnesi personale patologica (remota e prossima, con particolare riguardo alla preesistenza di malattie reumatiche tonsilliti e malattie infettive, TBC polmonare ed extra polmonare) . . . .

3) Se e quali cure termali sono state praticate in precedenza e con quale risultato . . . . . .
Esame obiettivo
Condizioni generali . . . .

Cute
Sistema linfoghiandolare . . . .

Cavo orale e tonsille . . . .

Apparato respiratorio . . . .

Apparato circolatorio . . . .

Pressione arteriosa: Mx Mn . . .
Sistema nervoso centrale e periferico . . .

4) Sistema osteo articolare.
Deformazioni . . .

Alterazioni delle parti molli periarticolari .

Versamenti .
Crepitazioni .
Funzione

Colonna vertebrale (deviazioni, sporgenze, mobilità, dolore)

Altri eventuali rilievi . .
5) Esami di laboratorio . . . .

6) Esami radiologici . . . .

7) Diagnosi completa . . . . . .

Data . . . .

Firma del medico

Vidimazione della firma del medico

Principali controindicazioni: cardiopatie scompensate ne fropatie croniche, tubercolosi polmonare evolutiva epilessia gravidanza, emofilia, flebite in atto, ulceri flebitiche e varicose età avanzata (oltre i 70 anni), esiti di gravi affezioni cerebrali.

NB — Non saranno validi i certificati non compilati sul presente modello e che non rispondano ai quesiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 346.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1957-58, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 643, 31 ottobre 1957, numeri 1009 e 1013;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 177. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	L.	7.000.000.000
Cap. n. 272. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui filati, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 284. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . .	»	4.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 128. — Stipendi, ecc., al personale degli istituti tecnici, ecc.	L.	344.482.000
Cap. n. 169. — Rimborso alle Università, ecc. per retribuzioni, ecc. .	»	528.337.004
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 20. — Oneri previdenziali, ecc.	L.	51.500.000
	L.	12.424.319.004

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 33. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Buseto Palizzolo (Trapani).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1957, n. 11, del Consiglio comunale di Buseto Palizzolo (Trapani), resa esecutiva il 7 marzo 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 3 aprile 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Buseto Palizzolo passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 24 maggio 1957 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Buseto Palizzolo;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 3 aprile 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 11, foglio n. 201

(1756)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958.

Trasferimento di componenti fra la Sezione consultiva e quella giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 25 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 372, relativo alla nomina, per il quadriennio 6 novembre 1956 - 5 novembre 1960, dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta regionale;

Vista la nota 16 gennaio 1958, n. 6854/G.A. del Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Ermanno Cammarata, componente effettivo della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, è trasferito, col suo consenso, alla Sezione consultiva del citato Consiglio in qualità di esperto supplente.

Art. 2.

Il prof. avv. Pompeo Corso, esperto supplente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, è trasferito, col suo consenso, alla Sezione giurisdizionale del citato Consiglio in qualità di componente effettivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 270 — MASSIMO

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958.

Nomina di un componente la segreteria del Consiglio superiore delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1957, concernente la costituzione del Consiglio stesso, per il triennio 24 ottobre 1957-23 ottobre 1960;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 93, concernente la composizione della segreteria del Consiglio predetto;

Decreta:

Il dott. Pietro Serrone, direttore di sezione, è chiamato a far parte della segreteria del Consiglio superiore delle miniere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1958
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 49

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.

Designazione degli Istituti di credito a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni che possono ottenerne l'autorizzazione ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 30.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 30, con cui viene previsto che le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati a contrarre mutui per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata legge, la concessione dei mutui medesimi sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti di credito all'uopo designati dal Ministero del tesoro in deroga ai rispettivi statuti;

Considerata l'opportunità di designare il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione dei mutui previsti dalla ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 30;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche sono designati a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni che possono ottenerne autorizzazione, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1958
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 333

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1958

Proroga del termine per la denuncia all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, n. 1090 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 dell'11 gennaio 1958, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1958;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 24 dicembre 1957;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, n. 1090 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 dell'11 gennaio 1958, per la denuncia all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1958, è prorogato al 30 settembre 1958.

Roma, addì 31 marzo 1958

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Registro n. 72 bilancio Trasporti, foglio n. 93 — BARNABA

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale della ceramica », nella « VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi » e nella « V Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria » che avranno luogo in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale della ceramica », nella « VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi » e nella « V Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avranno luogo a Vicenza dal 6 al 16 settembre 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 3 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(1937)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1958.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la prima sessione ordinaria del 1957, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950 e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco alligato.

Roma, addì 11 aprile 1958

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla prima sessione del 1957

	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione agli albi professionali
1	Accetti Paride Mario	27- 3-1921	Milano	Milano	Avvocato
2	Amici Pacifico	20- 9-1892	Matelica	Milano	Non iscritto
3	Aste Ettorino	1- 8-1896	Valparaiso	Genova	Dott. comm.
4	Attanasio Alberto Mario	17- 7-1907	Corigliano Cal.	Roma	Dott. comm.
5	Bagni Giuseppe	22- 9-1906	Sestri Ponente	Roma	Non iscritto
6	Balducci Giani Pampana Primo	1- 5-1907	Pisa	Pisa	Ragioniere
7	Baratelli Pietro	16- 3-1890	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Ragioniere
8	Barletta Cosimo	27- 9-1916	Messina	Milano	Ragioniere
9	Baroni Carlo	17- 6-1908	Milano	Milano	Non iscritto
10	Bassi Silvio	30- 6-1886	Padova	Genova	Ragioniere
11	Baston Gino	30- 1-1898	Padova	Padova	Non iscritto
12	Battaglia Franco	22- 8-1912	Milano	Milano	Ragioniere
13	Belloni Giuseppe	3- 1-1911	Milano	Milano	Dott. comm.
14	Bertolini Mario	20-10-1926	Parma	Parma	Ragioniere
15	Bertolino Giuseppe	21- 5-1918	Palermo	Milano	Dott. comm.
16	Biasotti Luigi Giovanni	2- 7-1895	Sesta Godano	Genova	Ragioniere
17	Bilardo Salvatore	14- 1-1898	Mazzarino	Caltanissetta	Dott. comm.
18	Bolleto Adriano	22- 1-1910	Sondrio	Torino	Avvocato
19	Bonfiglioli Otello	9-10-1899	Bologna	Bologna	Dott. comm.
20	Bordoni Clotilde	10- 1-1904	Bergamo	Bergamo	Dott. comm.
21	Bresciani Francesco	12-11-1918	Guidizzolo	Brescia	Dott. comm.
22	Briata Francesco	13-11-1921	Sestri Ponente	Genova	Dott. comm.
23	Cagnazzo Vincenzo	13- 9-1892	Sternatia	Napoli	Non iscritto
24	Caleffi Creonte	5- 3-1918	Viadana	Torino	Dott. comm.
25	Camaschella Giulio Cesare Giuseppe Enrico	29- 7-1892	Varallo Sesia	Novara	Avvocato
26	Canepa Aldo	7- 1-1897	Sampierdarena	Genova	Non iscritto
27	Capezzuto Gaetano	14- 5-1908	Napoli	Brescia	Dott. comm.
28	Cardani Ugo	18-10-1910	S. Maria C. V.	Milano	Dott. comm.
29	Carusi Armando	26- 2-1899	Chieti	Torino	Non iscritto
30	Casagrande Francesco	26-11-1906	Genova	Bologna	Non iscritto
31	Catalanotti Ferruccio	25- 5-1914	Salemi	Palermo	Dott. comm.
32	Ceccomori Arnaldo	30- 6-1905	Perugia	Roma	Non iscritto
33	Cerri Arturo	29- 8-1902	Parma	Milano	Ragioniere
34	Chelotti Carlo	13- 8-1906	Brescia	Brescia	Ragioniere
35	Comini Giorgio	8- 3-1915	Bologna	Bologna	Dott. comm.
36	D'Aluisio Gennaro	15- 2-1907	Napoli	Napoli	Dott. comm.
37	D'Andria Ettore	3- 3-1914	Napoli	Roma	Non iscritto
38	D'Angelillo Antonio	4- 3-1916	Avellino	Bologna	Avvocato e D. C.
39	Daniele Maurizio	22- 4-1918	Torino	Torino	Dott. comm.
40	Danise Giuseppe	2- 8-1921	Roma	Vigevano	Ragioniere
41	Del Bue Carlo Alberto	1- 1-1913	Roma	Roma	Dott. comm.
42	Delfino Giovanni	3-12-1913	Torino	Torino	Dott. comm.
43	Della Giusta Pietro Carlo	26- 9-1900	Fossano	Milano	Avvocato
44	Della Pia Giuseppe	5- 9-1899	Mercogliano	Napoli	Non iscritto
45	Della Rocca Fernando	16- 1-1908	Roma	Roma	Avvocato
46	Delodi Riccardo	3- 8-1895	Roma	Milano	Ragioniere
47	De Zuani Umberto Vittorio	4- 3-1893	Verona	Roma	Non iscritto
48	Dietz Edoardo	13- 5-1891	Novara	Varese	Ragioniere
49	Di Giuliomaria Giorgio	16- 2-1923	Roma	Roma	Ragioniere
50	Di Prisco Mario	12- 2-1905	Napoli	Roma	Non iscritto
51	Dolcetta Ennio	8- 4-1922	Venezia	Venezia	Dott. comm.
52	Elmo Luciano	8-10-1907	Milano	Milano	Avvocato
53	Evangelista Renato	9- 7-1912	Sulmona	Roma	Non iscritto
54	Facella Aldo Giuseppe	10- 2-1912	Brescia	Brescia	Dott. comm.
55	Farina Dionigi	13- 7-1925	Bergamo	Bergamo	Dott. comm.
56	Faustinelli Ermenegildo detto Erme	31-10-1919	Malegno	Malegno	Dott. comm.

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione agli albi professionali
57 Ferrero Giovanni	22- 9-1907	Torino	Torino	Non iscritto
58 Ferretti Lorenzo	17- 9-1918	Aosta	Aosta	Dott comm e rag.
59. Fino Pietro	12-12-1908	Nola	Napoli	Dott. comm
60 Franceschi Eugenio	6- 7-1893	Napoli	Napoli	Dott comm.
61. Gabrieli Vito Nicola	1- 1-1907	Bari	Genova	Avvocato
62. Gallo Giovanni	2- 9-1913	Barletta	Roma	Dott comm.
63. Gambirasio Giacinto	11-10-1896	Seriate	Seriate	Non iscritto
64. Genzano Luigi	7- 6-1910	Casalnuovo di Napoli	Napoli	Dott comm.
65 Ghisaura Dante	30-10-1915	Buenos Aires	Genova	Dott comm.
66. Giordano Mario	2- 3-1907	Arpino	Napoli	Dott comm
67. Ghera Josef	6- 2-1909	Bolzano	Bolzano	Dott comm.
68 Goggia Erminio	27- 4-1914	Bergamo	Bergamo	Ragioniere
69 Guidi Guidubaldo	24- 9-1917	Cagliari	Cagliari	Dott comm
70 Guidi Renzo	2- 1-1909	Padova	Milano	Non iscritto
71 Internicola Antonino	19- 1-1904	Favara	Napoli	Avv e D C
72 Lecce Salvatore	7- 9-1912	Palermo	Milano	Dott comm.
73. Leiri Carluccio	5-12-1925	Monza	Milano	Proc Leg
74 Lelli Alfredo	31- 5-1921	Bologna	Bologna	Dott comm.
75 Lemmi Gigli Nicola	7- 1-1899	Livorno	Milano	Non iscritto
76 Lenarda Pietro	1-10-1914	Venezia	Venezia	D. C. e rag.
77. Leoncini Pietro	15-12-1913	Bolsena	Milano	Ragioniere
78 Lonardo Antonio	1- 2-1898	Ceppaloni	Benevento	Ragioniere
79 Lorenzini Gaetano	27- 7-1904	Bologna	Bologna	Dott comm
80 Loretti Luigi	6- 8-1915	Firenze	Firenze	Non iscritto
81 Lun Antonio	31- 8-1906	Bolzano	Bolzano	Dott comm
82. Macchiavello Giovanni	6- 4-1895	Genova	Milano	Non iscritto
83 Macorsini Giorgio Augusto	28-12-1897	Trieste	Milano	Ragioniere
84 Maggio Giuseppe	10- 2-1897	Gibellina	Roma	Dott comm
85 Majuri Dante	28- 1-1887	Roma	Roma	Non iscritto
86 Maltoni Guglielmo	24- 5-1893	Solarolo	Milano	Dott comm
87 Marabini Mario	16- 1-1922	Forlì	Faenza	Dott comm
88 Marchetti Arnaldo Umberto	21- 2-1914	Verona	Montecatini Terme	Dott comm
89 Mariani Angelo	3-12-1908	Milano	Milano	Non iscritto
90 Mascheroni Pietro	12- 3-1902	Milano	Milano	Non iscritto
91 Mastrapasqua Giovanni	16- 1-1908	Milano	Milano	Non iscritto
92 Matrisciano Valentino	25- 5-1893	Napoli	Napoli	Non iscritto
93 Medugno Leopoldo	25- 3-1920	Napoli	Roma	Non iscritto
94 Melis Lazzaro	19- 7-1888	Cagliari	Cagliari	Ragioniere
95 Mimmi Carlo	12- 4-1921	Brescia	Brescia	Ragioniere
96 Miozzi Filippo	7- 1-1906	Roma	Roma	Dott comm
97 Mo Amilcare	3- 2-1898	Villa Carcina	Torino	Dott comm e rag.
98 Molteno Riccardo	2- 6-1902	Milano	Milano	Non iscritto
99 Morelli Giorgio	2- 9-1900	Bologna	Milano	Ragioniere
100 Moretti Roberto	23- 6-1923	Venezia	Venezia	Dott comm
101 Natta Carlo	6- 9-1902	Ottiglio Monferrato	Biella	Dott. comm
102 Nicora Gino	7- 4-1905	S Ambrogio Olona	Varese	Ragioniere
103 Occorsio Alfredo	21- 1-1898	Napoli	Roma	Non iscritto
104 Pagani Emilio	11-11-1903	Rho	Rho	Dott comm
105 Pasargiklian Wahan	12- 3-1920	Affori di Milano	Milano	Dott comm
106 Pasquale Pompilio Maria Umberto	28- 5-1898	Pietracatella	Roma	Non iscritto
107 Pavanini Guglielmo	7- 4-1913	Milano	Milano	Dott. comm
108 Pecorella Attilio	6- 1-1906	Foggia	Milano	Dott comm
109 Pedemonte Giuseppe Emilio	24- 3-1902	Genova	Genova	Dott comm.
110. Pelanda Alessandro	30- 8-1906	Milano	Milano	Non iscritto
111 Pelella Luigi	10- 3-1897	Napoli	Napoli	Dott comm.
112. Pesapane Carlo	11- 9-1906	Genova	Milano	Non iscritto
113 Piancastelli Ugo	28- 5-1902	Firenze	Firenze	Dott. comm.
114 Piovanelli Giacomo	24- 9-1900	Brescia	Milano	Non iscritto
115. Pisoni Sergio	23- 9-1918	Milano	Milano	Ragioniere

	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione agli albi professionali
116	Prestinenza Alfio	3- 1-1898	Acireale	Milano	Avvocato
117	Raimondi Giulio	22- 2-1924	Milano	Milano	Ragioniere
118	Ricciuti Mario	21- 7-1910	Potenza	Roma	Proc. legale
119	Rimondini Renzo	4- 1-1907	Bologna	Bologna	Ragioniere
120	Riva Carlo Luigi	29- 5-1913	Brebbia	Milano	Ragioniere
121	Rivetta Luciano	2- 1-1908	Milano	Milano	Dott. comm.
122	Rizza Alfonso	16- 8-1901	Siracusa	Milano	Ragioniere
123	Rizza Federico	2- 5-1921	Siracusa	Milano	Ragioniere
124	Rocchi Giulio	23- 8-1905	Ferrara	Bologna	Dott. comm.
125	Roselli Alberto	17- 6-1921	Firenze	Firenze	Avvocato
126	Rota Pierluigi	5- 7-1911	Milano	Milano	Non iscritto
127	Rovatti Ugo	4- 5-1901	Novi di Modena	Milano	Ragioniere
128	Rovigati Sergio Mario	23-12-1897	Ancona	Roma	Dott. comm.
129	Ruozi Pierino	15-11-1914	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dott. comm.
130	Sala Filippo	23- 9-1909	Milano	Milano	Non iscritto
131	Salvini Claudio	27-10-1917	Milano	Milano	Dott. comm.
132	Sampietro Giuseppe	15- 2-1913	Milano	Milano	Dott. comm.
133	Sansò Raffaele Priamo	18- 2-1905	Ventimiglia	Genova	Dott. comm.
134	Santagata Mario Antonio	7- 2-1901	S. Severo	Milano	Ragioniere
135	Santi Bruno	12- 1-1911	Torino	Milano	Non iscritto
136	Santini Aldo	26- 1-1913	Roma	Roma	Dott. comm.
137	Sartoretti Francesco	11- 5-1892	Corciano	Roma	Non iscritto
138	Savare Tomaso	14-10-1906	S. Angelo Lodigiano	Milano	Ragioniere
139	Savatteri Antonio	9- 9-1893	Canicattì	Canicattì	Non iscritto
140	Savio Carlo Luigi	4-12-1924	Gassino Torinese	Torino	Dott. comm.
141	Scicutella Nicola	4- 3-1899	Giovinazzo.	Bari	Dott. comm.
142	Serbolisca Angelo	12- 8-1899	Bologna	Milano	Non iscritto
143	Sfoggia Ruggero	7-12-1890	Treviso	Treviso	Dott. comm.
144	Silvestro Giovanni	21- 4-1908	Genova	Torino	Ragioniere
145	Spezzati Marco	8- 4-1904	Campolongo Maggiore	Novi Ligure	Dott. comm.
146	Spinazzola Giovanni	16-11-1925	Salandra	S. Giorgio a Crem.	Ragioniere
147	Spreafico Del Corno Pietro	27- 8-1900	Milano	Milano	Non iscritto
148	Sussi Giusto	5- 3-1896	Gorizia	Gorizia	Dott. comm.
149	Tacchi Venturi Giuseppe	9- 4-1894	Roma	Verona	Avvocato
150	Tonoli Achille	9- 1-1894	Palermo	Milano	Non iscritto
151	Tosi Remo Celestino Emilio	31- 3-1920	Guastalla	Guastalla	Dott. comm.
152	Tundo Francesco	18- 7-1908	Brindisi	Brindisi	Dott. comm.
153	Valerio Alfonso	10- 1-1902	Campobasso	Roma	Ragioniere
154	Valle Velio	1-12-1912	Montalto di Castro	Roma	Ragioniere
155	Valotto Luigi	5- 8-1917	Verona	Verona	Dott. comm.
156	Verzi Gabriele	1- 9-1913	Breno	Milano	Non iscritto
157	Villa Augusto	19- 6-1922	Milano	Milano	Ragioniere
158	Viscoli Giovanni Domenico	17- 7-1913	Torino	Alessandria	Perito industriale
159	Vittori Carlo	23-12-1912	Gorizia	Trieste	Dott. comm.
160	Vivaldi Emilio	8-10-1912	Lodi	Bologna	Ragioniere
161.	Zamboni Francesco detto Franco	18-12-1906	Milano	Milano	Ragioniere
162	Zanella Carlo	30-11-1897	Legnago	Rovigo	Avvocato
163	Zichichi Alberto	19- 8-1900	Trapani	Milano	Non iscritto
164	Zingales Vittorio	25- 1-1906	Catania	Milano	Non iscritto
165	Zuddas Silvio	23- 9-1909	Roma	Roma	Avvocato

Roma, addì 8 aprile 1958

Il presidente della Commissione centrale
Dott. MIRAGLIO Gaetano

(1918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

Il giorno 29 marzo 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 febbraio 1958, n. 157, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratificazione della Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

In conformità del paragrafo 3 dell'art. 9 la Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dell'Italia, il 29 marzo 1958.

(1809)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vallemaio (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, n. 701, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vallemaio, approvato con decreto Ministeriale 15 novembre 1951, n. 1328, è prorogato fino al 15 novembre 1961.

(1701)

Variante al piano di ricostruzione di Pesaro, relativa alla zona compresa tra via Cavour, via Padella e corso XI Settembre.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, n. 607, è stata approvata, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Pesaro, relativa alla zona tra via Cavour, via Padella e corso XI Settembre, firmata in tre planimetrie in scala 1:1000.

Per le opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Pesaro che, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1703)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello regolamentare di stampato ad uso registro delle procure inerenti ai rapporti di raccomandazione di navi.

Con decreto 24 marzo 1958, emanato dal Ministro per la marina mercantile, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, è stato approvato il modello regolamentare di stampato ad uso registro delle procure inerenti ai rapporti di raccomandazione delle navi, conformemente al disposto dell'art. 424 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

(1853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 17 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,77	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	643,95	644 —	643,60	644 —	642,90	644 —	644,20	644 —	644 —	644 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,795	145,815	145,75	145,80	145,805	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,21	90,19	90,22	90,205	90,15	90,23	90,21	80,21	90,23	90,23
Kr. N.	87,22	87,22	87,24	87,22	87,30	87,24	87,235	87,25	87,24	87,23
Kr. Sv.	120,34	120,31	120,35	120,315	120,30	120,34	120,335	120,30	120,35	120,33
Fol.	164,55	164,47	164,48	164,44	164,45	164,47	164,45	164,50	164,47	164,47
Fr. B.	12,50	12,50	12,5025	12,50	12,495	12,50	12;499	12,497	12,50	12,50
Fr. Fr.	147,85	147,70	147,73	147,71	147,75	147,75	147,72	147,75	147,74	147,65
Fr. Sv. acc.	142,55	142,55	142,52	142,55	142,50	142,54	142,555	142,525	142,53	142,55
Lst.	1745,35	1745,35	1744,875	1745,375	1744,75	1745,69	1745,50	1745,60	1745,75	1745,50
Dm. occ.	148,74	148,75	148,73	148,745	148,70	148,73	148,77	148,70	148,73	148,75
Scell. Aust.	24,02	24,01	24,02	24,0225	24 —	24,02	24;02	24,016	24,02	24,02

Media dei titoli del 17 aprile 1958

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906		62,075
Id. 3,50 % 1902		59,70
Id. 5 % 1935		97,95
Redimibile 3,50 % 1934		84,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)		75,65
Id. 5 % (Ricostruzione)		90,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)		84,925
Id. 5 % 1936		97,425
Id. 5 % (Città di Trieste)		84,875
Id. 5 % (Beni Esteri)		83,65

Titolo	Scadenza	
Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° aprile 1959)	100,15
Id. 5 %	(» 1° aprile 1960)	99,05
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1961)	97,725
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1962)	96,775
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1963)	96,075
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	95,30
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	95,20
Id. 5 %	(» 1° aprile 1966)	95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,10
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,207
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,445
1 Franco belga	14,499
100 Franchi francesi	147,715
1 Franco svizzero acc.	142,552
1 Lira sterlina	1745,437
1 Marco germanico	148,757
1 Scellino austriaco	24,021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1957, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Camaiore contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 13 settembre 1953, sulla zona costiera del Lido di Camaiore, sito nel comune di Camaiore.

(1679)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Amisano Ettore, già esercente in Valenza Po, via Visconti n. 2.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 686 AL.

(1806)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1958, i poteri conferiti all'ing. dottor Dario Lombardi commissario della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati al 30 settembre 1958.

(1746)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e consumo « Adriese », con sede in Adria (Rovigo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1958 la Società cooperativa di produzione e consumo « Adriese », con sede in Adria costituita con atto del notaio dott. Bellini in data 16 febbraio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1764)

Scioglimento della Società cooperativa « Concordia e lavoro fra ex combattenti ed operai », e nomina del commissario liquidatore, con sede in Monte San Savino (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1958 la Società cooperativa « Concordia e lavoro fra ex combattenti ed operai », con sede in Monte San Savino (Arezzo), costituita con atto del notaio dott. Antonio Cantucci in data 2 novembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, nomina di liquidatore, nella persona del sig. Zanni Zenone.

(1765)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 aprile 1958 « Composizione della Commissione unica per la tenuta degli Albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti », pubblicato a pag. 1567 della *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 12 aprile 1958, in luogo di « Scodro Regolo » leggasi « Scodro Regdo ».

(1982)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 636, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, ed alla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del succitato decreto Presidenziale;

Riconosciuta la opportunità di bandire un pubblico concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per titoli ed esami, sette borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Angola, Birmania, Ceylon, Equatore, Mozambico, Federazione della Malesia, Thailandia.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto 21 anni e non superato l'età di 35 anni alla data del presente bando, siano in possesso almeno di un *diploma di scuola media superiore dimostrino di possedere* particolari attitudini per il commercio con l'estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inviata al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero - Servizio F.A.B.) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano, precedentemente, usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

Art. 3.

Gli aspiranti devono presentare una specifica domanda con la quale devono dichiarare:

nome, cognome, nonchè il recapito;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

tutti i documenti, titoli od eventuali loro pubblicazioni ai fini di una migliore propria classifica;

devono espressamente dichiarare che intendono dedicarsi all'esercizio del commercio con l'estero e di volersi addestrare nella pratica del commercio internazionale;

in quale dei Paesi suindicati desiderino compiere la loro pratica commerciale (è consentito scegliere due Paesi, ma non si può designare più di un Paese con la stessa domanda);

in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendano dare la prova scritta ed orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal pretore del luogo di abituale residenza dello aspirante

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

1) titolo di studio, corredato dai certificati dei voti riportati nei singoli esami e nell'esame finale;

2) certificato di pratica commerciale compiuta, per almeno due anni, presso ditte commerciali o industriali, le quali dovranno indicare con precisione la durata e la natura della pratica commerciale compiuta con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero e dichiarino, inoltre, se il candidato abbia particolare attitudine per il commercio con l'estero I certificati relativi dovranno ottenere conferma dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura nella cui circoscrizione ha sede la ditta industriale o commerciale,

3) certificato di un medico provinciale o militare o del l'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e da imperfezioni, che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese prescelto,

4) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo

La legalizzazione delle firme non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma

Art 4

Ricevuta la comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori hanno l'obbligo, sotto pena di essere esclusi dalla assegnazione della borsa, di far pervenire a questo Ministero entro venti giorni dalla data della comunicazione, i seguenti altri documenti

1) certificato di nascita;

2) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici,

3) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio,

4) certificato di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

5) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario,

6) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

Gli orfani di guerra, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art 5

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno notificati agli aspiranti ammessi con lettera raccomandata o per telegramma

Nulla è dovuto agli aspiranti per recarsi a Roma a sostenere gli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta, traduzione dall'italiano nelle lingue inglese, francese e di una terza lingua a scelta del candidato

Gli aspiranti che nelle suddette tre prove scritte, riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse verranno ammessi alla prova orale che consisterà.

1) in un colloquio sulle seguenti materie:

a) tecnica mercantile e bancaria,

b) geografia economica

c) merceologia con speciale riguardo alle merci del Paese prescelto,

d) elementi di diritto commerciale:

e) elementi di diritto della navigazione;

f) elementi di economia politica,

g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigente nel Paese per cui è stata chiesta la borsa,

2) in una conversazione nelle lingue della prova scritta

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati con particolare riguardo ad argomenti relativi al Paese cui appartiene la sede per la quale essi hanno dichiarato di concorrere

Per la tecnica mercantile e bancaria, essi saranno particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia di cambi e all ordinamento bancario del Paese nel quale dovranno espletare la pratica commerciale, nonchè in ordine al regime doganale e commerciale nei rapporti con l'Italia.

Art 6

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto Ministeriale e sarà formata da un consigliere di Stato che la presiede, da un direttore generale del Ministero o, in caso di impedimento, da un altro funzionario con qualifica di ispettore generale, da tre professori universitari, da nominarsi fra i docenti universitari residenti a Roma e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura designato dal Ministro per l industria e commercio

Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di Istituti medi governativi od altre persone esperte che potranno occorrere

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice fisserà i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ed ammetterà al concorso soltanto quei candidati che abbiano raggiunto, complessivamente, un minimo di punti da stabilirsi dalla Commissione stessa

La votazione sulle prove di ciascun candidato sarà fatta dal presidente, dai membri titolari della Commissione e dai membri aggregati, disponendo, sia il presidente che ciascun membro titolare o aggregato, di dieci punti per ogni materia d' esami e di dieci punti complessivamente per i titoli

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino la media di sette punti e non meno di sei punti in ciascuna di esse

Saranno formulate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse

I candidati idonei saranno collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli dalla media dei punti conseguiti nelle prove scritte e orali di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate al n 1) dell'art 5

In caso di parità di merito la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n 2125, e successive modificazioni

Le graduatorie verranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art 8

La borsa ha la durata di un anno, il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla di un secondo anno, se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e pei risultati del suo lavoro Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissandone l'assegno mensile

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, ciascun borsista dovrà raggiungere la sede assegnatagli

Colui che non ottemperi al predetto obbligo, decade senz altro dall assegnazione.

Art 9

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella assegnatagli.

Art 10

I titolari delle borse hanno l'obbligo di presentarsi al capo della missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio e sono sottoposti alla sua vigilanza

Essi devono tenere alto il prestigio del nome italiano con un tenore di vita serio e dignitoso e dimostrare una proficua operosità

Art. 11.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 3.600.000 nette pagabili in rate mensili posticipate nel controvalore della valuta del Paese di destinazione.

La borsa decorrerà dal giorno in cui il titolare della medesima si presenterà al rappresentante diplomatico o consolare italiano nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse verrà rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal Comune di residenza abituale al porto d'imbarco e verrà fornito di biglietto di passaggio sulla nave in seconda classe. I titolari stessi non hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio di ritorno.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi all'estero; nulla, invece, è dovuto, ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 12.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la sede assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del Ministero o, nei soli casi di forza maggiore o d'urgenza, dalla rappresentanza italiana del luogo;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1, del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626.

Art. 13.

I titolari delle borse dovranno inviare, in duplice esemplare, e per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero (Direzione generale per i piani degli scambi Servizio F.A.B.) almeno ogni sei mesi, un rapporto sulla attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano, comunque, interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti che interessino, in modo particolare, i traffici italiani con i Paesi dove essi risiedono.

Art. 14.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente decreto farà carico sulle disponibilità del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1958

Il Ministro: CARLI

(1943)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatorio di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72030/12106 del 3 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in lettere, o in filosofia.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato, che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'Estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima dell'istituzione del-

I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni e presso l'Istituto italiano interuniversitario,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78,

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante·

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n 1404

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato A, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare

a) nome e cognome,

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma dell'art 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite),

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni,

i) il proprio domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare·

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lett d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso

Non possono partecipare ai concorsi a norma dell'art 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ne possono parteciparvi, a norma dell'art 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

Art 5

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 9

Art 6

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale che avranno luogo in Roma

Le prove scritte verteranno

1) su un tema di diritto civile

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale,

3) su un tema di cultura storica e letteraria

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro,

b) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nozioni di statistica,

c) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quella delle Accademie di belle arti Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica

La Commissione ha la facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 citato, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età e ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e delle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Mutilati e invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico dei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per

la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato al la precedente lettera *a)*.

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947 n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, numero 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessi è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dai superiori gerarchici in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Uffi-

cio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200 con la firma del notaio per esteso e timbro d'ufficio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'articolo 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera A) per il titolo di studio.

Art 12

I vincitori del concorso di cui al presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe, ai sensi delle vigenti disposizioni

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 26 febbraio 1958

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1958
Registro n 23, *foglio n* 192

(1930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1957, registro n 15, foglio n 392 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 211 del 26 agosto 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Ritenuto di provvedere alla costituzione di una Commissione esaminatrice del concorso,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di sperimentatore di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Battara prof. dott Pietro, consigliere di Stato.

Componenti
Maymone prof dott Bartolomeo, direttore ordinario capo nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica,
De Cillis prof. dott Ugo, direttore ordinario superiore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica,
Sibilia prof dott Cesare, docente di patologia vegetale nell'Università di Roma
Melis prof dott Antonio, docente di entomologia agraria nell'Università di Firenze.

Segretario:
Sessa dott Michele, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 25 febbraio 1958

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1958
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n* 337. — PALADINI

(1944)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1957, registro n 15, foglio n 392 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 211 del 26 agosto 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva,

Considerata la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte,

Decreta

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con il decreto citato nelle premesse avranno luogo a Roma presso la sede del Ministero, via XX Settembre, con inizio alle ore otto, nei giorni seguenti

per le specializzazioni di zootecnia, di chimica agraria e di patologia vegetale 8, 9 e 10 maggio 1958,

per le specializzazioni di agronomia, di miglioramento genetico e biologia vegetale, di caseificio e di entomologia agraria 12, 13 e 14 maggio 1958

Roma, addì 14 aprile 1958

Il Ministro COLOMBO

(1945)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.